

Vista la determinazione dell'AIFA del 18 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 2016, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Ipstyl» a seguito di nuova indicazione terapeutica: «trattamento dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NETs) di grado 1 e di un sottogruppo di grado 2 (con indice Ki67 fino al 10%) dell'intestino medio, pancreatici o di origine non nota, ad esclusione di quelli originanti nell'intestino posteriore, in pazienti adulti con malattia non resecabile localmente avanzata o metastatica»;

Vista la determinazione dell'AIFA del 4 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2016, relativa all'esclusione del medicinale lanreotide acetato per trattamento di tumori neuroendocrini in fase evolutiva in pazienti non sindromici dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento tumori solidi nell'adulto (allegato 1);

Considerato che l'indicazione terapeutica riferita al «trattamento di tumori neuroendocrini in fase evolutiva in pazienti non sindromici» relativamente a lanreotide acetato non è sovrapponibile a quella per cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale Ipstyl, vale a dire, «trattamento dei tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NETs) di grado 1 e di un sottogruppo di grado 2 (con indice Ki67 fino al 10%) dell'intestino medio, pancreatici o di origine non nota, ad esclusione di quelli originanti nell'intestino posteriore, in pazienti adulti con malattia non resecabile localmente avanzata o metastatica»;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 14-17 febbraio 2017 - stralcio verbale n. 20;

Determina:

Art. 1.

L'annullamento della determinazione dell'AIFA del 4 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2016, relativa all'esclusione dell'indicazione del trattamento di tumori neuroendocrini in fase evolutiva in pazienti non sindromici relativamente a lanreotide acetato dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento tumori solidi nell'adulto (allegato 1).

Art. 2.

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco www.agenziafarmaco@aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01569

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 8 febbraio 2017.

Modifica al regolamento sul finanziamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione. (Delibera n. 134).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Visto il «Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione», approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione il 3 marzo 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 60 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 15, comma 5;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal decreto legislativo n. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

Considerato che con l'entrata in vigore del citato l'art. 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, chiunque potrà accedere ai dati relativi al funzionamento del Consiglio;

Rilevato che, con decisione del 1° febbraio 2017, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato non più necessaria la pubblicazione dei resoconti sommari delle sedute Con-



siliari previste dall'art. 15 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina sul FOIA;

Considerato che a tal fine è necessario procedere all'abrogazione dell'art. 15, comma del summenzionato regolamento;

Delibera:

1) Il regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione è modificato come segue: l'art. 15, comma 5 è abrogato.

2) La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato nell'adunanza dell'8 febbraio 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 21 febbraio 2017.

Il segretario: Esposito

17A01571

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2017.

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità»;

Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al presidente ed ai consiglieri»;

Visto l'atto di organizzazione di II livello «linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»;

Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
 - «presidente», il presidente dell'Autorità;
 - «consiglio», il consiglio dell'Autorità;
 - «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
 - «codice», il decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice;
 - «atto di raccomandazione vincolante», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza, adottato dal consiglio, ai sensi dell'art. 211, comma 2, del codice, con il quale l'Autorità invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);
 - «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal consiglio ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettere a), b) g) del codice nei casi di riscontrate violazioni relative alla procedura di gara diverse da quelle di cui alla precedente lettera, ovvero di atti illegittimi o irregolari relativi alla fase dell'esecuzione del contratto;
 - «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 211, comma 2, e 213, comma 3, lettere a), b), g), del codice.

Art. 3.

Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal presidente e dal consiglio dell'Autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

